

PARTE AZIENDE ARTIGIANE ALIMENTAZIONE

Art.22 ELEMENTO ECONOMICO DI SECONDO LIVELLO

ERT aziende artigiane settore alimentare

Viene confermato l'elemento regionale transitorio (ERT) da corrispondere ad operai, impiegati e quadri, dipendenti delle aziende artigiane settore alimentare, che sarà erogato per le ore effettivamente lavorate a decorrere dal 01 luglio 2022 e sino al 31/12/2024 nelle misure mensili sotto indicate in euro.
L'ERT sarà erogato anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante secondo la progressione retributiva percentualizzata in essere.

Livello	Valore ERT in €
	Mensile
1S	144,30
1	115,44
2	94,35
3/A	81,03
3	68,82
4	61,05
5	53,28
6	42,18

L'ERT è omnicomprendivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità; non avendo le caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione di cui alla legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) e smi.

Ai fini dell'erogazione dell'ERT saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dall'accordo interconfederale veneto del 21 luglio 1988 e le ore di assenza retribuite o indennizzate per sottoporsi a terapie salvavita certificate. Inoltre dovrà tener conto anche dell'ERT la retribuzione riconosciuta nei seguenti casi:



- dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall'INAIL;
- durante il congedo obbligatorio per maternità per un massimo di 5 mesi.
- Durante la fruizione delle ore nei casi previsti dalla legge 104/92 con decorrenza 01.01.2023.

Art. 23 QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

23.1 VERSAMENTO MENSILE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

il datore di lavoro, è tenuto a versare mensilmente e per un massimo di 12 mensilità nell'anno civile (1° gennaio-31 dicembre) la somma:

- di € 26,00 per operai, impiegati e quadri.

es      15

PARTE PANIFICAZIONE

Art. 29 ELEMENTO ECONOMICO DI SECONDO LIVELLO SETTORE PANIFICAZIONE

28.1 Viene confermato l'elemento regionale transitorio (ERT) da corrispondere ad operai, impiegati e quadri (con esclusione degli apprendisti), dipendenti delle aziende della panificazione, che sarà erogato per le ore effettivamente lavorate a decorrere dal 01 luglio 2022 e sino al 31/12/2024 nelle misure mensili sotto indicate in euro

L'ERT sarà erogato anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante secondo la progressione retributiva percentuallizzata in essere.

Livello	Valore ERT (in €)
	Mensile
A1 S	23,53
A1	19,64
A2	16,42
A3	12,54
A4	10,43
B1	14,43
B2	7,65
B3 S	6,43
B3	6,21
B4	5,00

L'ERT è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità; non avendo le caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione di cui alla legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) e smi.

Ai fini dell'erogazione dell'ERT saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dall'accordo interconfederale veneto del 21 luglio 1988 e le ore di assenza retribuite o indennizzate per sottoporsi a terapie salvavita certificate. Inoltre dovrà tener conto anche dell'ERT la retribuzione riconosciuta nei seguenti casi:

- dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall'INAIL;
- durante il congedo obbligatorio per maternità e per un massimo di 5 mesi.
- Durante la fruizione delle ore nei casi previsti dalla legge 104/92 con decorrenza 01.01.2023.

es
ca
pm
ms
Zer
P